Rg. Imp.43 / 2019

N. 5713/15 RGNR/Mod. 21
N. 3 /19 REG. IMP.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

RICORSO PER CASSAZIONE

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

CASALINI PAOLO

Nato ad Arezzo il 22.4.1960 Res. Arezzo/viale Michelangelo n. 80 Difensore di fiducia: avv. Domenico Nucci

imputato per:

delitto di cui all'art. 595 comma 1, 2, 3 c.p. per avere offeso la reputazione di Daniela Saitta e Francesca Pace comunicando con più persone, attribuendo alle persone offese fatti determinati ed utilizzando per la divulgazione un mezzo pubblicitario. In particolare:

redigeva e pubblicava nella testata on-line "InformArezzo" -pubblicata nella rete Internet-, uno scritto dal titolo "EUTELIA: come lasciare sul lastrico 2500 lavoratori", che aveva ad oggetto le vicende della procedura di amministrazione straordinaria della EUTELIA spa, nella quale la Saitta e la Pace avevano l'incarico di Commissari straordinari: in tale scritto si affermava che i commissari predetto avevano lo scopo di vendere per 15 milioni di euro il patrimonio sociale che ne valeva, secondo una stima peritale, circa 205; ragione per cui i commissari avrebbero incaricato di una nuova stima il dottor Alessandro Musaio, e cioè un perito "molto amico di uno dei commissari", il quale "sembra centrare l'obiettivo dei commissari, la perizia redatta da quest'ultimo fa scendere il valore di Eutelia fra i 22,5 e 32,5 milioni di euro...", consentendo infine la vendita sottocosto a un compratore, con ciò chiaramente insinuando la mancanza di specchiatezza ed imparzialità in capo ai commissari straordinari della procedura.

Tale insinuazione era rafforzata dalla frase, in una parte precedente del testo, secondo cui, sulla base di uno scritto anonimo noto al redattore (che comprendeva carteggi riservati tra i protagonisti della vicenda, carpiti illecitamente secondo lo stesso indagato) "si potrebbe desumere che dietro l'operazione di vendita della Eutelia non ci sia proprio trasparenza".

In Arezzo, il 21.3.2013


Of ARE 2019

Of ARE 2019

Of Condition of Condition Polyerini

Citylia Polyerini

Citylia Polyerini



Persona offesa:

- 1. Pace Francesca dom. presso avv. Ilaria Vitigliano del foro di Roma
- 2. Saitta Daniela dom. presso avv. Renato Borzone del foro di Roma
- 3. Eutelia spa in amministrazione straordinaria dom. presso avv. Ilaria Vitigliano del foro di Roma

con il presente atto dichiara di proporre

ricorso

avverso la sentenza del 5.12.2018 n. 1510/2018 , con motivazione riservata nel termine di 45 giorni, emessa dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica con la quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Motivi del ricorso

Primo motivo: inosservanza della legge penale e segnatamente dell' art. 595 e 51 comma 1 c.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lettera B c.p.p.)

La sentenza impugnata, con valutazione che senz'altro si condivide, rileva il carattere materialmente lesivo della reputazione attribuibile alle espressioni a suo tempo propalate dall'imputato e riportate nel capo di imputazione.

Successivamente, nella sentenza è affrontato il problema della sussistenza della esimente del diritto di cronaca e vengono ritenuti sussistenti i requisiti sia dell'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda Eutelia sia della continenza espositiva. Anche su tali valutazioni, il PM ricorrente ritiene di concordare.

Nel paragrafo 4.2 della sentenza, si affronta invece l'ulteriore requisito della "verità" della notizia.

La sentenza prende atto della pacifica risultanza dibattimentale secondo cui la notizia fu ricavata da una fonte anonima, insuscettibile quindi di ogni possibilità di verifica, traendone la corretta conseguenza per cui l'imputato -si cita dalla motivazione- " si sarebbe dovuto -almeno in astratto- astenere dalla divulgazione".

In realtà, tale astensione non avrebbe dovuto avvenire solo "in astratto" (espressione della quale non si coglie la precisa portata) ma anche in concreto ed il carattere anonimo della fonte avrebbe dovuto essere elemento assorbente e decisivo : il giudicante avrebbe cioè dovuto semplicemente applicare il corretto principio di diritto per cui, in caso di fonte anonima nota come tale all'autore del fatto, ed in difetto di altri strumenti di verifica della notizia, il diritto di cronaca non può, in radice, operare come esimente, nemmeno in via putativa, e ciò per il pregiudiziale ed incolmabile

difetto sia del requisito di veridicità della notizia sia comunque della possibilità di ritenere la buona fede o la mera colpa del soggetto interessato.

Invece di prendere atto di ciò, la sentenza prosegue con un inatteso seguito argomentativo, contenuto nel sotto- paragrafo <u>4.2.1</u>, nel quale viene superata la precedente conclusione in base ad un nuovo argomento: argomento che è però in primo luogo del tutto estraneo alla questione della verità della notizia e comunque, a parte ciò, contiene, ad avviso del pubblico ministero, una errata applicazione della norma penale.

Si afferma invero nella sentenza che la notizia era comunque già stata divulgata anche da altri organi di comunicazione e che pertanto la lesione della reputazione causata dal Casalini era "di rimbalzo" e come tale penalmente irrilevante per difetto del connotato di offensività.

Nella sentenza, viene affermato che non è ipotizzabile, dopo una prima diffusione "un permanere del connotato di offensività per il solo fatto che altri diano spazio a quell'informazione" (subito dopo tali parole della motivazione è indicata come precedente rilevante la pronuncia della Corte di cassazione-sezione V del 21.6.2005 n. 27236: si vuole però segnalare, avendone preso diretta cognizione, che tale sentenza è priva di alcuna aderenza alla nostra questione e non contiene alcun riferimento diretto o anche indiretto né alla diffamazione di rimbalzo né al permanere o meno della offensività in casi di ripetute diffusioni; la semplice lettura di tale pronuncia, relativa alla responsabilità del giornalista che raccolga una intervista diffamatoria, rende palese che trattasi di decisione non pertinente al caso di specie).

Reputa il PM che la valutazione del giudicante si basi su una non condivisibile interpretazione della legge penale e ciò sotto due profili:

- 1) in primo luogo, il reato di diffamazione ha quale elemento materiale una concreta ed effettiva lesione al bene giuridico della reputazione e pertanto una penale irrilevanza della diffamazione "di rimbalzo" potrebbe se mai ipotizzarsi solo a fronte di una rigorosa disamina fattuale circa la identità dei soggetti e dei contesti già raggiunti dalle precedenti e successive propalazioni, con la conseguente verifica che nessuna nuova ed ulteriore effettiva diffusione della notizia ha avuto luogo; sarebbe invero, per illustrare con un esempio, evidentemente paradossale ritenere che, ove un piccolo giornale paesano pubblicasse a tiratura di qualche decina di copie una notizia diffamatoria, il reato poi non sussisterebbe se la stessa notizia fosse rilanciata da un giornale a diffusione nazionale con milioni di copie.
- 2) in ogni caso, è omessa la considerazione di un altro macroscopico aspetto: anche la mera ripetizione al medesimo pubblico di una notizia già diffusa da altro media reitera come autonomo e nuovo evento la lesione della reputazione, per l'effetto di legittimazione della fonte precedente e di consolidamento della voce denigratoria.
 - La reputazione è un bene di complessa ed articolata consistenza ed è a dir poco semplicistico e non corrispondente alla odierna realtà dei rapporti sociali ritenerla, per così dire, disintegrata una volte per tutte di fronte ad una originaria aggressione e quindi suscettibile, in diritto, di essere liberamente calpestata per infinite volte successive.

Per tali motivi si chiede che venga rilevata la erronea interpretazione giuridica della sentenza impugnata ed affermato il principio di diritto secondo cui il reato di diffamazione non è escluso nel caso di precedenti propalazioni della stessa notizia da parte di terzi o comunque, in subordine, che tale esclusione deve basarsi sulla prova rigorosa della inesistenza di un ulteriore specifico vulnus alla reputazione, sia per ampiezza di platea dei destinatari che per reciproca legittimazione e consolidamento della notizia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606 ss c.p.p.;

CHIEDE

che la Corte di cassazione voglia annullare la sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni di legge.

Manda alla segreteria per quanto di competenza.

Arezzo, 21.2.2019

(dr. Andrea Claudiani/sost.)

21 2 FEB. 2019 Depositato in cancelleria

Il Funzionar d'Indiziario

Depositato de Francisco Esposito del suvivis Civier fer l'equallieu Giordina di Fosco dula Segretarie de P.H. Dr. A. Claudiour

IL FUNZIONARIO DUDIZIANO (Claudio Pol